



## PIANO EX ART. 28.2 BMR

Pubblicato in ottemperanza dell'art. 118 bis del TUB

### HIBOR - HONG KONG INTERBANK OFFERED RATE

Il presente piano (c.d. "Piano di Sostituzione") è redatto ai sensi dell'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Benchmark" o "BMR"), tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 118 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni ("TUB"). Al presente Piano di Sostituzione potranno fare rinvio tutti i contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB. Per i contratti che non faranno rinvio al presente Piano di Sostituzione, ai fini della determinazione dell'indice alternativo, varranno le disposizioni incluse nella relativa documentazione.

<b>DESCRIZIONE DELL'INDICE</b>	<p>Il tasso HIBOR è rilevato dalla <b>Treasury Market Association Hong Kong Association of Banks<sup>1</sup></b> e amministrato dall'<b>Hong Kong Monetary Authority</b> (l'"amministratore dell'indice" o "<b>HKMA</b>"<sup>2</sup>) ed è pubblicato nella pagina HIBOR= del circuito <del>Refinitiv</del> <b>LSEG - London Stock Exchange Group<sup>3</sup></b> (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla).</p> <p>La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate sul sito dell'amministratore dell'indice al seguente <a href="#">link</a></p>
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE E CESSAZIONE DELLA FORNITURA DELL'INDICE</b>	<p>Qualora l'amministratore dell'indice cessasse la fornitura del tasso HIBOR (per sua determinazione<sup>4</sup> a seguito di un provvedimento dell'autorità di vigilanza competente) o in caso di variazioni sostanziali (*) del tasso HIBOR le unità di business della Banca che utilizzano l'HIBOR, con il supporto e in coordinamento con le relative funzioni di Risk Management, Legale e Compliance avvalendosi di Tesoreria per l'individuazione dell'indice alternativo, adotteranno le azioni qui di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• effettueranno una valutazione qualitativa al fine di determinare l'impatto dell'evento benchmark sulle esposizioni e sul numero di contratti, clienti e operazioni interessate;</li><li>• valuteranno la situazione documentale dei contratti impattati;</li><li>• individueranno un indice alternativo adeguato per i prodotti esistenti, consultando, ove possibile, l'amministratore dell'indice;</li></ul>

<sup>1</sup> ~~Hong Kong Association of Banks è un amministratore che ha sede in un Paese Terzo (Hong Kong). Per gli amministratori che hanno sede in un Paese Terzo e relativi indici si applica il regime transitorio di cui all'articolo 51, paragrafo 5, del BMR che consente alle entità sottoposte a vigilanza di utilizzare nell'Unione indici di riferimento di paesi terzi per quei prodotti che rinviano a tali indici da prima del 31 dicembre 2025. Per l'utilizzo di tali indici anche dopo tale data è necessario che intervenga una decisione di equivalenza, riconoscimento o avallo da parte delle autorità competenti.~~ Aggiornamento del 31.12.2025, inserita corretta denominazione dell'amministratore ed eliminata nota dal momento che è scaduto il periodo transitorio ed è stato modificato il Regolamento Benchmark da parte del Regolamento (UE) 2025/914 del 7 maggio 2025 che, fra le altre, ha rivisto la disciplina degli indici di riferimento di paesi terzi.

<sup>2</sup> Aggiornamento dovuto alla pubblicazione di una dichiarazione da parte della HKMA in materia di Riforma degli indici.

<sup>3</sup> Aggiornamento del 31.12.2025, introdotto in seguito alla modifica di denominazione del circuito Refinitiv

<sup>4</sup> Refuso

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• definiranno una sequenza temporale, con le relative tappe, per la sostituzione con l'indice alternativo favorendo una sostituzione ordinata;</li> <li>• informeranno clienti e controparti della cessazione o variazione sostanziale dell'indice e della sostituzione con l'indice alternativo, fornendo loro i contatti a cui fare riferimento in caso di domande;</li> <li>• predisporranno quanto necessario per avviare le attività contemplate all'articolo 118 bis comma 3 del TUB.</li> </ul> <p>Nell'individuazione degli indici di riferimento alternativi, si dovranno considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le raccomandazioni pubblicate dall'amministratore dell'indice o dalla banca centrale competente o altra autorità, o dal gruppo di lavoro/comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente;</li> <li>• la conformità dell'indice/i di riferimento alternativo ai requisiti fissati dalla BMR e la loro idoneità a misurare il mercato e la realtà economica sottostante;</li> <li>• la presenza <b>dell'amministratore/i e</b> degli indici nel registro tenuto dall'Autorità Europea sugli strumenti e mercati finanziari ("AESM" o "ESMA") ovvero <b>la circostanza che non sia vietato l'utilizzo dell'indice alternativo da parte dell'ESMA o dell'autorità competente per l'amministrazione dell'indice<sup>5</sup> <del>la fornitura dell'indice/i di riferimento da parte di amministratori dell'Unione Europea approvati dall'ESMA ed iscritti nel registro tenuto dall'ESMA;</del></b></li> <li>• quanto previsto nelle guide e definizioni fornite da associazioni di categoria (es. LMA), ove possibile e opportuno;</li> <li>• eventuali prassi di mercato;</li> <li>• la capacità di attuazione della sostituzione dell'HIBOR con indici alternativi senza ritardi ingiustificati;</li> <li>• la conformità dell'indice alternativo con le caratteristiche degli strumenti esistenti collegati all'HIBOR.</li> </ul> <p>(*) Per variazione sostanziale si intende la perdita di rappresentatività dell'indice dichiarata da parte dell'autorità di vigilanza competente. Non costituisce <b>per tanto<sup>6</sup></b> una variazione sostanziale una variazione di un indice di riferimento che determini una modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'indice, laddove l'indice continui a rispecchiare il mercato o la realtà economica sottostante. Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'HIBOR si utilizzerà l'HIBOR tempo per tempo vigente, così come definito nel rispetto della normativa/regolamentazione applicabile.</p>
<b>INDICE ALTERNATIVO IN CASO DI</b>	Qualora HIBOR, anche in linea con quanto previsto dall'art. 23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte

<sup>5</sup> Aggiornamento del 31.12.2025, introdotto in seguito alle modifiche apportate al Regolamento Benchmark da parte del Regolamento (UE) 2025/914 del 7 maggio 2025, aventi, tra le altre cose, ad oggetto l'introduzione della facoltà da parte delle Autorità Nazionali Competenti o dell'ESMA di vietare l'uso di un indice significativo al verificarsi di determinate condizioni.

<sup>6</sup> Refuso

<b>CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DELL'INDICE</b>	dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per Indice Alternativo si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i), nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione del HIBOR (a) per legge, o (b) dalla competente banca centrale, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) da <b>TMA HKMA</b> <sup>7</sup> (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce HIBOR.
--	--

---

<sup>7</sup> V. nota 2